

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 44 (1972)
Heft: 6

Artikel: Problemi attuali in questioni penali militari
Autor: Lohner, Ernst
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246205>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Problemi attuali in questioni penali militari

Col br Ernst LOHNER

La commissione di studio incaricata di presentare un avanprogetto di revisione del Codice penale militare e dell'Organizzazione giudiziaria della procedura penale militare ha esaminato il principio della *soppressione della giustizia militare* ed è arrivata alla conclusione che tale misura non può essere presa in considerazione. E' indicativo il fatto che si è rinunciato a domandare la soppressione della giustizia militare in occasione dell'iniziativa popolare del Canton Basilea-Campagna fondandosi sul rapporto della commissione del Gran Consiglio.

Gli argomenti proposti contro la giustizia militare rilevano in particolare che:

1. I tribunali sono una sopravvivenza dei tempi passati.
2. I tribunali militari sarebbero dei tribunali d'eccezione, nei quali una discriminazione obiettiva e ingiustificata verrebbe fatta tra ufficiali, sott'ufficiali e soldati.
3. I tribunali militari infliggerebbero delle sanzioni troppo severe.
4. La giustizia militare sarebbe contraria all'articolo 58 della Costituzione che precisa che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale e di conseguenza non può essere creato alcun tribunale d'eccezione.

Il *principio costituzionale* della giustizia militare si trova nell'art. 20 della Costituzione che fissa le leggi concernenti l'organizzazione dell'armata emananti dalla Confederazione. L'articolo 4 bis della Costituzione precisa maggiormente la competenza della Confederazione in materia di diritto penale.

Contrariamente ad alcune opinioni *i tribunali militari non sono tribunali straordinari o d'eccezione*, contrari al principio dell'uguaglianza davanti alla legge.

Ci si rivolge sempre più a tribunali speciali per amministrare la giustizia, quando si è rilevato necessario affidare il giudizio, a un giudice particolarmente qualificato, di determinati fatti legati a certe condizioni di vita. Questi tribunali speciali non hanno niente in comune con i tribunali straordinari proibiti dall'art. 58 della Costituzione, che distarrebbero alcuni settori della popolazione dal loro giudice naturale per privilegiarli. I tribunali speciali vogliono, salvaguardando pienamente il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, trasmettere a giudici competenti i casi dipendenti da certi domini speciali. E'

in questo contesto che sono stati costituiti dei tribunali speciali di tipo diverso, in particolar modo per l'industria e il commercio, le assicurazioni, i minatori, ecc.. Le stesse condizioni si ritrovano nella maggioranza dei casi presso i tribunali di divisione. Per afferrare e giudicare pienamente il senso di questi casi è indispensabile essere a conoscenza delle pratiche militari e del senso del servizio, qualità che non sono conosciute dalla maggior parte dei membri dei tribunali civili. Per la mancanza di legami stretti con la truppa, i tribunali civili dovrebbero fare appello, per certe questioni spinose, a degli esperti civili appartenenti all'armata, che siano a conoscenza delle reali condizioni militari. Il far giudicare delitti militari dai tribunali civili — come si usa nella Repubblica federale della Germania — provocherebbe degli importanti ritardi. Per giudicare un affare militare è quindi necessario rivolgersi a dei giudici che posseggano le conoscenze tecniche proprie all'armata e che sappiano apprezzare le condizioni, secondo il loro punto di vista personale, e la loro esperienza; per queste ragioni sono così capaci di farsi un'opinione precisa sui casi.

A causa della loro particolarità, i delitti penali militari non possono essere confidati per il giudizio ai tribunali civili dei Cantoni. Bisognerebbe a questo riguardo, mettere a disposizione i tribunali ordinari dei Cantoni. Le prescrizioni dell'Organizzazione giudiziaria di procedura penale militare valevoli per tutta la Svizzera, verrebbero rimpiazzate da 25 codici diversi di procedura penale dei Cantoni.

Quando un delitto è commesso in seno a una formazione di truppa, la competenza di giudicare deriva dalla divisione e non dal luogo dove il delitto è stato commesso. Ne deriva che l'autore dell'infrazione è differito davanti un giudice che conosca le sue particolarità e la sua lingua. Se un soldato di una compagnia ginevrina commette un delitto durante il corso di ripetizione della sua unità nel Ticino, viene differito al tribunale della sua divisione secondo la legislazione, o, in base al diritto civile, al tribunale ticinese. Potrebbe quindi risulterne una grave inuguaglianza. Rimpiazzare il principio territoriale con il principio dell'origine, principio secondo il quale il tribunale del Cantone d'origine si dichiara in tutti i casi competente, porterebbe ugualmente a notevoli inconvenienti.

Per contro, il principio della personalità, pietra d'incaglio dei tribunali militari, secondo il quale l'accusato è giudicato in seno alla comunità

militare alla quale appartiene — la divisione — conformemente a un diritto di procedura penale applicabile per tutta l'armata, è il più valido perché permette di salvaguardare pienamente il diritto dell'accusato. Il giudizio fatto da un tribunale militare è anche la maggior garanzia per la liquidazione rapida del caso.

La soppressione dei tribunali militari in tempo di pace porterebbe, tuttavia, ad altri inconvenienti. La loro necessità in caso di servizio attivo o in tempo di pace non viene messa in dubbio, neppure dagli avversari della giustizia militare. Durante una grave crisi, o una guerra, sarebbe particolarmente difficile costituire dei tribunali militari atti ad entrare immediatamente in funzione. Questi tribunali non avrebbero sicuramente una preparazione speciale o tecnica sufficiente. I grandi giudici, e i giudici scelti tra la truppa non sarebbero, o sarebbero insufficientemente preparati alle pratiche osservate dai tribunali civili delle diverse regioni del paese, per trattare i casi dipendenti della giustizia militare. La sicurezza del diritto e dell'uguaglianza davanti alla legge, come pure l'uniformità del giudizio sulla pena non verrebbero più garantite.

Questo pericolo può essere evitato solamente facendo entrare in funzione il tribunale militare in tempo di pace, in modo da essere competente sui modi d'amministrare la giustizia.

Per quanto concerne la giustizia militare, bisogna rilevare, che il diritto penale militare non incide che debolmente nella sfera della lotta generale condotta contro il crimine e iscritta nella legislazione civile, per il fatto che essa non si occupa di quanto è previsto generalmente dallo Stato per garantire l'ordine pubblico e morale. Per questo, solo un terzo circa dei delitti derivanti dal diritto penale civile sono stati attribuiti alla giustizia penale militare, in più dei delitti puramente militari, quali l'insubordinazione, la discrezione, la violazione dei segreti interessanti la difesa nazionale, ecc. Il limite per l'adozione di tali delitti risulta dal criterio che la loro commissione tocchi anche interessi militari. A questo riguardo, tuttavia, alcuni delitti, quali il furto, la truffa e l'abuso di fiducia da parte di camerati, di subordinati o di superiori, o in caso d'insulti verso militari siano stati costituiti dei criteri particolari di qualificazione.

La commissione di studio ha esaminato la possibilità di *togliere altri delitti alla giustizia militare*; essa si è domandata se *l'obiezione di*

coscienza dovesse essere differita per il giudizio ai tribunali civili: è un ampio problema che tuttavia essa ha rinunciato ad esaminare in dettaglio, per via dell'iniziativa di Münchenstein. Si è rimasti della opinione che una soluzione intermedia non dovesse essere presa prima della consultazione popolare su questa iniziativa.

Questa opinione è stata determinata più dalle modifiche inevitabili che si sarebbero dovute apportare ai 25 codici di procedura penale, che dalla revisione delle leggi federali militari e civili; non sono infatti soltanto alcuni dei 300 tribunali di prima istanza che sarebbero stati designati per conoscere i casi degli obiettori di coscienza.

Tenuto conto della sovranità dei Cantoni, per quanto concerne il diritto di procedura, queste modifiche esigerebbero dei lunghi lavori e non sarebbe quantomeno escluso — come lascia intendere l'iniziativa basilese — che la riforma vada ad insabbiarsi in opposizioni cantonali.

L'innovazione del 5 ottobre 1967 ha permesso di fare un passo notevole verso la limitazione delle *competenze dei tribunali militari*, per il fatto che le infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, sono riconosciute di competenza dei tribunali civili in virtù dell'art. 218, § 3 del Codice penale militare, per quanto queste infrazioni non abbiano alcun o soltanto una debole relazione con un esercizio militare o una attività della truppa.

La commissione di studio intende andare ancora più lontano e sottoporre ai tribunali civili, i militari che, quando portano gli abiti civili in congedo, attentano alla persona, alla proprietà, ai costumi o commettono dei delitti contro la libertà, che comportano un pericolo comune, o che fanno dei falsi nei titoli.

Per quel che concerne l'adattamento del Codice penale militare alle disposizioni generali del Codice penale revise, la commissione di studio desidera che queste disposizioni generali revise siano riprese nel Codice penale militare, dopo averle adattate. Una ripresa concerne specialmente:

1. Le misure completate e precisate del Codice penale concernenti lo internamento dei delinquenti abituali (art. 42), le misure per gli anormali mentali (art. 43), il trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani, l'internamento nelle case d'educazione dei giovani della età dai 18 ai 25 anni. Come previsto dal Codice penale, uno statuto

per una età di transizione più estesa sarà adottato anche per il Codice penale militare.

2. I ragazzi dai 7 ai 15 anni e gli adolescenti dai 15 ai 18 anni saranno giudicati dai tribunali civili. In virtù della legislazione attuale, un ragazzo inferiore ai 14 anni sfugge alle disposizioni del Codice penale militare. Quando si tratta di un giovane, la giustizia militare può attenuare liberamente la pena o esentare il delinquente da ogni pena, o deferire l'adolescente all'autorità amministrativa civile competente, per gli ulteriori provvedimenti. (art. 14 CPM).
3. Per analogia al Codice penale, l'esecuzione d'una pena privativa della libertà non eccedente diciotto mesi o d'una pena accessoria, può essere sospesa. E' da rilevare a questo proposito che il tribunale di divisione pronuncia molto raramente delle pene di prigionia superiori a un anno.
4. La revoca della sospensione condizionale della pena non sarà più pronunciata in avvenire dal Dipartimento militare federale o dall'uditore in capo, ma conformemente alle disposizioni del Codice penale, dal tribunale che ha accordato la sospensione condizionale per la pena inflitta, o dal tribunale militare o civile che dovrà giudicare il delinquente e, pertanto, constatare la recidività e nel medesimo tempo revocare la sospensione condizionale accordata alla esecuzione d'una pena pronunciata precedentemente.
5. *La pena pronunciata da un tribunale militare potrà essere radiata* nelle medesime condizioni che quella pronunciata dal tribunale civile. Oltre alla radiazione effettuata su domanda o dopo esame del giudice, l'ufficio del casellario giudiziario potrà ugualmente procedere a una radiazione ufficiale passato un certo periodo e senza che la domanda sia stata fatta.
6. Siccome tutto deve essere intrapreso per facilitare il reinserimento di un delinquente nella società, la pena accessoria *della privazione dei diritti civili* sarà soppressa. Per numerosi delinquenti questa pena accessoria è più dura che la pena stessa: è per questa ragione che essa è scomparsa dal Codice penale. E' quindi giustificata la soppressione anche nel Codice penale militare.
Altri adattamenti saranno effettuati per quanto concerne l'incapacità

ad esercitare una carica o un ufficio (art. 51 CP), la pubblicazione della sentenza (art. 61 CP), la recidività, come pure la sospensione e l'interruzione dei termini.

8. Un'altra modifica sarà effettuata nel Codice penale militare per quanto concerne l'autorizzazione a perseguire penalmente gli autori *dei rendiconto di stampa parlamentare*. La commissione di studio ha esaminato questa questione con cura in relazione alla mozione presentata dal Cons. naz. Gerwig.

Chiunque violi dei segreti militari con delle pubblicazioni nella stampa è punibile, in virtù delle disposizioni del Codice penale militare, nella stessa maniera del contravventore che utilizza un altro mezzo. Il Codice penale militare non ha le disposizioni analoghe all'art. 27 § 5 del Codice penale, che stabilisce che il resoconto veritiero delle deliberazioni pubbliche di un'autorità non soggiace a pena. L'applicazione per analogia di questa disposizione alle persone sottoposte al Codice penale militare non entra in linea di conto, perché non c'è una lacuna nella legge. Un fatto si opporrebbe del resto a questo procedimento: l'art. 8 del Codice penale pubblicato ulteriormente, precisa che questo Codice non è applicabile alle persone che devono essere giudicate secondo il diritto penale militare. Si è rinunciato di dare ai giornalisti dei diritti speciali nel Codice penale militare e niente è stato modificato a questo proposito nella promulgazione ulteriore del Codice penale.

La responsabilità penale dell'autore di un articolo di stampa non può essere giudicata secondo la pratica e in deroga dei principi generali quando la legge, che deve essere applicata, accorda essa stessa dei diritti speciali alla stampa. Questa regolamentazione contenuta attualmente nel Codice penale militare non dà soddisfazione. La stampa ha per compito d'informare oggettivamente la popolazione su dei fatti e dei problemi d'interesse generale, al servizio di una ideologia democratica. Questo compito comprende specialmente i rendiconti dei dibattiti pubblici d'una autorità, compreso le critiche oggettive dei loro risultati. Colui che farà un rendiconto conforme alla verità di tali dibattiti non sarà perseguito penalmente, perché non beneficia della immunità contrariamente ai parlamentari. L'art. 27 § 5 del Codice penale contiene un principio giuridico la cui validità può essere ugualmente rivendicata nel campo del Codice penale militare. La ripresa di

questa disposizione del Codice penale militare è quindi giustificata e questa trasposizione dovrà essere, del resto, effettuata.

Rileviamo quello che segue per quanto concerne le modificazioni essenziali da effettuarsi, secondo la commissione di studio, nell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. (OGPPM).

Il problema dell'organizzazione dei tribunali militari è stato esaminato.

La commissione di studio è arrivata alla conclusione che conviene sopprimere il tribunale militare straordinario, previsto per giudicare gli ufficiali generali. Esso è composto da tre colonnelli della giustizia militare di quattro colonnelli comandati di corpo d'armata o colonnelli divisionari, ed è nominato in ogni caso dall'Assemblea federale. Molti stimano questo tribunale incompatibile con i principi e del diritto costituzionale, opinione che la commissione di studio condivide ugualmente. Lo statuto di questo tribunale è vicino a quello di un tribunale d'eccezione. E' stato creato nel 1889 perché «la posizione elevata degli ufficiali giustifica che essi siano differiti a un tribunale che offra delle garanzie particolari». I motivi invocati all'epoca, nel messaggio, possono essere considerati oggi antiquati. Tutti i militari, senza eccezione e senza rispetto del grado, devono poter essere giudicati da un tribunale militare ordinario. Questi tribunali offrono tutte le garanzie per un apprezzamento senza errore d'un caso, in modo che un tribunale che offre delle garanzie speciali è reso superfluo. I tribunali territoriali devono ugualmente essere soppressi. Questi entrano in attività unicamente in caso di mobilitazione generale, a meno che il Consiglio federale non ordini altre disposizioni. Per la loro organizzazione questi tribunali presentano l'inconveniente nel fatto che i loro membri non hanno familiarità con la pratica. Il Cons. naz. Schalter ha sottoposto al Consiglio federale sotto forma di «piccola domanda» le sue preoccupazioni al riguardo. E' troppo domandare al gran giudice d'un tribunale territoriale poco amalgamato, di rendere giustizia quando non è preparato al suo compito. La commissione di studio ha esaminato diverse soluzioni, in modo particolare di mettere in attività in tempo di pace i tribunali territoriali per giudicare dei casi penali delle truppe territoriali ai quali sono attribuiti. Dato che solo circa 50 casi potrebbero essere giudicati annualmente (5 casi per tribunale) si è deciso di

astenersi da questa proposta. La possibilità d'attribuire per rotazione ai tribunali di divisione degli ufficiali e dei giudici dei tribunali territoriali non può dare soddisfazioni che come soluzione transitoria. Si può considerare che la migliore soluzione consisterebbe nella soppressione dei tribunali territoriali e nell'integrazione del loro personale nei tribunali di divisione. L'aumento dei casi in servizio attivo o durante una guerra può essere assorbito con la creazione di nuovi uffici indipendenti. Bisogna rilevare, a favore di questa soluzione, che la loro composizione potrebbe essere in principio la medesima che in tempo di pace e che tutti i membri dei tribunali sarebbero meglio preparati e perfettamente informati sul modo di giudicare.

Modalità per l'elezione dei giudici

Il tribunale militare è un tribunale collegiale (un gran giudice e sei giudici). Dei sei giudici, tre sono estratti fra sottufficiali e soldati, e tre sono ufficiali. Sono scelti fra le truppe sottoposte alla giurisdizione del tribunale, e nominati dal Consiglio federale per un periodo di tre anni. La durata massima della loro funzione è di tre periodi.

Costituendo i tribunali dev'essere tenuto conto particolarmente che i giudici devono aver prestato servizio con la truppa, che abbiano una maturità e una cultura giuridica sufficiente, che conservino la loro incorporazione durante l'attività in seno al tribunale militare. Sono scelti con cura in collaborazione con il comandante dell'unità d'armata e l'autorità militare del Cantone: si tiene conto, in giusta misura, delle diverse armi e dei Cantoni nei quali la truppa è reclutata. Conformemente alle caratteristiche della nostra armata di milizia, si tiene conto per la designazione dei giudici, della loro particolarità politica e confessionale. Il modo d'elezione dei giudici ha dato fin ora piena soddisfazione e i tribunali militari possono vantarsi di disporre di giudici qualificati.

E' falso pretendere dal giudice militare un giudizio solo nella sua materia. E' normale che i nostri giudici militari abbiano un'opinione positiva dell'obbligo di servire. Ma perché non potrebbero essere in grado di giudicare oggettivamente un obiettore?

La commissione di studio è dell'opinione che non ci sia alcuna ragione di sopprimere l'uniforme ai giudici militari. Non è pensabile che l'uni-

forme portata dai giudici non permetta all'accusato di esprimersi liberamente quando è interrogato dal gran giudice nei dettagli sulla sua personalità. Inoltre ogni accusato è obbligatoriamente difeso davanti al tribunale militare. Il difensore può intervenire in ogni momento quando ha l'impressione che l'accusato si trovi intimidito o non sia più in grado di esprimersi liberamente.

La commissione ha anche esaminato con cura il problema delle *competenze dell'uditore in capo* come sono definite nell'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, ed è arrivata alla conclusione che bisogna attenersi a quanto previsto dall'art. 25, che precisa che l'uditore in capo dirige e sorveglia l'andamento della giustizia militare e che prende le decisioni attribuitegli dalla legge sotto il controllo del Dipartimento militare federale. Non deve immischiarsi in alcuna procedura ed è ugualmente sottoposto al principio fissato dall'art. 183 ter dell'organizzazione militare secondo il quale l'indipendenza della giustizia militare è garantita. L'uditore in capo non può in alcun modo esercitare una influenza su una procedura. L'inchiesta è per se stessa un compito affidato al giudice istruttore. Alla pari del giudice istruttore civile è responsabile personalmente della decisione che prende. Tanto il gran giudice quanto l'uditore in capo non possono ordinare ciò che sarebbe opportuno fare nell'istruttoria, a meno che l'uditore in capo faccia ricorso, in virtù dell'art. 183, per il quale è competente in qualità d'autorità di ricorso e non di superiore militare. Chiunque ha diritto di ricorrere all'uditore in capo contro gli atti, le omissioni e i ritardi del giudice istruttore. L'uditore in capo può ugualmente intervenire quando il giudice istruttore liquida i suoi affari in maniera non conforme alla disciplina. Non può tuttavia ordinare a un giudice istruttore o al gran giudice di farsi in un caso determinato. Per questo, non può dare delle direttive e delle prescrizioni su dei principi generali relativi all'andamento esterno degli affari: si tratta dell'istruttoria e dell'organizzazione dell'istruttoria principale. Assume infine la responsabilità della formazione degli ufficiali della giustizia militare.

La commissione di studio è dell'avviso che si deve determinare con più precisione le *prescrizioni relative all'incolpato*. Queste prescrizioni devono essere adattate alle esigenze attuali di uno Stato fondato sul diritto. La prescrizione secondo la quale l'arresto può essere ordinato

solo «se l'interesse dell'inchiesta lo necessita» oppure «quando le esigenze del servizio lo fanno parer necessario» manca di precisione. Importa eliminare il motivo dell'arresto. La prescrizione secondo la quale l'arresto deve essere ordinato «in tutti i casi» se vi è motivo di temere una fuga o una collusione, va troppo lontano. Al contrario, l'arresto deve poter essere ordinato quando esiste un pericolo serio che il prevenuto proseguirà la sua attività delittuosa durante la sua libertà.

Il *mandato d'arresto* non indicherà più solamente, in conformità alla legislazione attuale, la designazione esatta del prevenuto e l'indicazione dell'atto delittuoso, ma anche il motivo dell'arresto. Sarà ugualmente comunicato al prevenuto messo in detenzione che può ricorrere contro la decisione dell'arresto. L'esame del ricorso non dovrà più essere eseguito dall'uditore in capo, ma dal gran giudice del tribunale di divisione rispettivo, e questo in applicazione dell'art. 5, cifra 4 della convenzione sui diritti dell'uomo. Bisogna per contro rilevare che un incolpato non può essere mantenuto in stato di detenzione più di 14 giorni, termine che del resto è anche valevole nel diritto penale ordinario. Le domande di proroga della detenzione non fanno più parte della competenza dell'uditore in capo, ma del gran giudice. Bisognerebbe inoltre fissare, nella legge, che il detenuto può in ogni momento presentare una domanda di rimessa in libertà.

La commissione di studio stima che si può rinunciare nell'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, alla possibilità del versamento di una *cauzione* al posto dell'arresto, malgrado che questa possibilità sia prevista nei codici penali moderni. La cauzione rappresenta un elemento contrario alla società, crea delle ingiustizie e può mettere in pericolo il principio dell'uguaglianza in servizio militare.

E' importante redigere con molta precisione i diversi dispositivi che concernono il *sequestro*, la *visita domiciliare* e i *testimoni*. La *detenzione*, conformemente all'art. 93, sarà ancora oggetto di una discussione approfondita. Tenendo conto delle recenti decisioni del Tribunale federale ci si può domandare, se sia necessario esigere delle garanzie fondate sulla legislazione, per pronunciare la detenzione contro un testimonio che rifiuta, senza motivo legale, di fare la sua deposizione, o che vi si sottrae intenzionalmente. La detenzione è pronunciata dal giudice a seguito d'un semplice giudizio sommario. Una soluzione che

autorizza l'apertura di una procedura ordinaria contro un testimonio recalcitrante pare giudiziosa dal punto di vista dello Stato fondato sul diritto, dato che una tale procedura permetterebbe di determinare con cura le ragioni che spingono il testimonio a rifiutare d'essere inteso. Nel corso di molte sedute, la commissione di studio ha esaminato con gran cura un progetto di allargamento delle vie del diritto nella procedura penale militare.

Il diritto in vigore non prevede la possibilità di appello, vale a dire una riapertura della procedura e una nuova sentenza, pronunciata da una autorità penale superiore, fondata su un suo apprezzamento dei fatti e su una base giuridica emanata dalla nuova procedura. Una tale necessità dipenderebbe dalla maniera in cui l'autorità di prima istanza regola, in corso della procedura, i dibattiti. In più, la qualità del tribunale di prima istanza gioca un ruolo importante, secondo la sua composizione e le sue direttive di procedura, per l'applicazione del diritto. Tuttavia, in Svizzera, il ricorso non è utilizzato nella misura che ci si potrebbe immaginare. Così la procedura penale federale non conosce il ricorso. Nel Canton Zurigo le sentenze della corte d'assise e della corte suprema sono senz'appello. Per lo stesso motivo nel Canton Berna non c'è appello contro le sentenze della corte d'assise e della corte criminale. Nei Cantoni Friburgo, Neuchâtel, Vaud e Ticino le sentenze penali sono anch'esse senza appello. Queste procedure penali sono dominate dal principio della forma orale e dell'immediatezza. Questo principio è anche valevole per la procedura penale militare:

1. Le sedute dei tribunali sono pubbliche nell'istruttoria principale.
2. La procedura dell'istruttoria principale è condotta nella forma orale, ciò che assicura l'immediatezza dello svolgimento del processo.
3. Il diritto alla difesa è garantito in ogni caso.
4. L'indipendenza della giustizia militare nei confronti del comandante militare come pure dell'amministrazione, è garantita, tanto durante la procedura, quanto durante i dibattiti.
5. La sentenza è resa sulla base dell'amministrazione delle prove dei fatti determinanti per il caso a giudicare. Il giudice non si pronuncia solamente sull'incarto. Il tribunale esamina liberamente le prove, con la convinzione che lo ha guidato durante i dibattiti.

6. L'esecuzione della pena è compito dell'autorità civile cantonale competente, a meno che l'esecuzione militare dell'imprigionamento non sia stata espressamente ordinata.

Conviene quindi, nella procedura penale militare, rinunciare alla riapertura del processo da parte di un'autorità superiore. Oltre ad altri inconvenienti, il ricorso avrebbe per effetto di prolungare enormemente la durata della procedura penale, ciò che può portare nel giudice a un deterioramento della qualità delle fonti per l'apprezzamento. C'è ancora il pericolo che un ricorso sia formulato senza ragioni e unicamente nello scopo di ritardare l'esecuzione della sentenza. L'introduzione dell'autorità di ricorso nella procedura penale militare si urterebbe inoltre in seri ostacoli d'organizzazione e di personale. E se anche l'introduzione di questa via del diritto non apportasse all'organizzazione dei tribunali delle complicazioni insormontabili, il ricorso avrebbe come effetto, malgrado il prolungamento della procedura, un miglioramento reale dell'esercizio della giustizia? Nessuno può garantire che la sentenza del ricorso, differisca da quella del tribunale di prima istanza, e sia sempre la migliore. Ci si deve anche domandare se un tribunale d'appello non costituirebbe un onere supplementare per lo Stato e per i giudici. Dobbiamo ammettere pertanto che ci saranno ancora e sempre dei casi più o meno simili, giudicati diversamente. Senza contare che ogni caso, oggettivamente e soggettivamente, non è mai identico ad un altro: si può anche osservare tali divergenze nelle sentenze dei tribunali ordinari. Chi conosce la giurisprudenza dei tribunali di divisione sa anche che essa è essenzialmente coerente.

Per quanto concerne l'applicazione del diritto il *ricorso per annullamento* è possibile davanti al tribunale militare di cassazione. Il ricorso può essere basato non solamente sulla violazione delle disposizioni essenziali della procedura, ma anche sulla violazione della legge. L'arbitrario è un motivo di cassazione, in modo che delle constatazioni dell'autorità inferiore portante su dei fatti specifici possano essere esaminate come abuso di potere da parte del giudice. Possono anche essere oggetto d'esame da parte del tribunale militare di cassazione, la misura arbitraria della pena, il rifiuto della sospensione condizionale della pena. Malgrado che il tribunale militare di cassazione vada molto lontano nell'interpretazione della legge, converrebbe, d'allargare la

competenza in materia d'esame di questo tribunale, e rendere possibile per la via del ricorso in cassazione, il giudicare liberamente la misura della pena, la sospensione condizionale, la pena accessoria e le misure prese da un tribunale. Il tribunale militare di cassazione dovrebbe inoltre avere la possibilità di modificare una sentenza anche quando il giudice non ha abusato del suo potere di giudizio e se ci sono degli errori arbitrari. La commissione di studio stima tuttavia che si possa rinunciare a un nuovo dibattito tra le parti, quando la possibilità di uno scambio di lettere complementari sia assicurato, in caso di necessità di un complemento d'informazione concernente la misura della pena. In tale caso, il tribunale di cassazione dovrebbe emanare una nuova sentenza o poter rinviare, in vista di fissare una nuova pena, tutto l'incarto al tribunale di prima istanza, o, secondo le circostanze, a un altro tribunale di divisione.

In più, un'altra e nuova via legale dovrebbe essere creata, vale a dire il ricorso contro le decisioni dei tribunali di divisione, basati specialmente su:

1. La attribuzione delle spese o il rifiuto di stabilire delle indennità.
2. L'annullamento della sospensione condizionale della pena.
3. Il rifiuto di annullare l'iscrizione della condanna dal casellario giudiziario.
4. Il rigetto della domanda di riaprire la procedura contro una sentenza pronunciata in contumacia.

Le disposizioni rivedute concernenti i ricorsi dovrebbero essere adattate a quelle della procedura penale federale, nel senso che il ricorrente riceverebbe un difensore stabilito d'ufficio quando la salvaguardia dei suoi interessi lo esige. La commissione è del parere che la procedura contro gli assenti deve essere regolata di nuovo. Attualmente una sentenza liberatoria non può essere pronunciata contro un assente, anche quando le prove dimostrano la sua non colpevolezza. La situazione del difensore d'ufficio è messa in questione nella procedura contro gli assenti. Nessuna disposizione figura a questo riguardo nell'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Ai tempi, si era rinunciato alla difesa, dato che il difensore non poteva conoscere il punto di vista dell'incolpato assente. Questa concezione è

ora sorpassata. Anche in caso d'assenza, un giudizio deve poter essere preso conformemente ai fatti. La commissione stima, per questo, che la difesa deve essere attiva in una causa contumaciale e che la legge deve farne espressamente riferimento. E' logico che la procedura contro gli assenti deve essere mantenuta, dato che nel Codice penale militare, il principio dell'ubiquità incondizionale è un fatto, vale a dire che la validità territoriale del Codice penale militare ingloba tanto le infrazioni commesse in Svizzera che all'estero. La procedura contro gli assenti si giustifica anche perché i delitti militari non appartengono alla categoria delle infrazioni che autorizzano l'extradizione; in questo modo un'azione contro gli assenti è necessaria per permettere di rendere un giudizio che sanzioni una volta per sempre la sentenza ufficiale.

L'articolo 211 dell'OGPPM precisa che in tempo di guerra il tribunale può ordinare *l'immediata esecuzione della sentenza*, senza riguardo a ricorsi o domande di cassazione, revisione o grazia, quando, secondo l'unanime parere del tribunale, il bene della patria lo esige. Per la sua natura, questa prescrizione, riferentesi all'esecuzione della pena di morte, è molto vicina alla legge marziale, così denominata dai codici stranieri. In occasione della seconda guerra mondiale, questa prescrizione è stata messa in vigore per tutta la durata del servizio attivo. I tribunali non hanno tuttavia fatto uso di questa competenza di così pesante responsabilità. Questa prescrizione è contraria ai principii del diritto costituzionale e non è più conforme alla Convenzione di Ginevra. Essa deve essere quindi soppressa.

I lavori di revisione non sono ancora terminati ed è possibile che nel corso delle prossime sessioni la commissione di studio ritorni sull'uno o sull'altro dei suoi punti di vista. Questi lavori verranno probabilmente terminati per fine anno. In vista del suo rapporto, il Dipartimento militare federale dovrà decidere il seguito e potrà, occorrendo, incaricare una commissione d'esperti di proseguire la preparazione del progetto. Esaminando le prescrizioni legali da revisarle, la commissione si è basata sul principio che gli interessi costituzionali devono essere determinati da un giurisprudenza precisa che prenda in considerazione tanto gli interessi legittimi dello Stato quanto quelli degli incolpati.

gms